

Legge regionale 20 novembre 2009 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Art. 12

(Promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione sostiene le attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale, realizzate dagli enti locali e dalle associazioni presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, con priorità per gli enti di cui all' articolo 14.

(3)

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, realizza iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'apporto delle istituzioni culturali e scientifiche delle minoranze stesse.

3. I Comuni di Sappada/Plodn, Sauris/Zahre, Paluzza per la frazione di Timau/Tischlbong, Tarvisio/Tarvis, Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach e Pontebba/Pontafel, nonché gli altri enti locali operanti sul territorio di cui all'articolo 1, comma 2, concorrono a sostenere le attività di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

(1)(2)(4)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 33, L. R. 25/2016

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2018

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

4 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019